



COMUNE DI CASTELBOTTACCIO

Provincia di Campobasso

PROT. 2669

ORDINANZA SINDACALE N° 07 DEL 25 LUGLIO 2022

IL SINDACO

CONSIDERATO che annualmente, soprattutto nel periodo estivo, si ripropone il rischio del verificarsi dei fenomeni di incendio, causati dalle tipiche condizioni climatiche della stagione estiva, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;

DATO ATTO che la Legge Regionale n. 8 del 04/03/2005, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 17/2008, prevede il divieto di bruciatura delle stoppie in un determinato periodo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.43 del 21.06.2022 ad oggetto: "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Molise";

VISTE le "Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi corrispondenti" emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicate sulla G.U. n. 128 del 03.06.2022;

VISTA le note della Prefettura di Campobasso n. 39442 del 21/06/2022 ad oggetto: "Stagione estiva 2022. Misure per fronteggiare il rischio incendi";

RITENUTO di dover procedere in merito sulla base delle predetta legge regionale;

VISTO l'art. 28 delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, vigenti per la provincia di Campobasso;

VISTO il TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art.54;

ORDINA

1) Ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale n.8/2005:

- In tutto il territorio comunale, fino al 30 settembre 2022, è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti anche nei terreni incolti, lungo le strade comunali, provinciali, statali;
- Nei periodi consentiti, le operazioni di bruciatura devono essere eseguite in condizioni atmosferiche ottimali, in assenza di vento e nelle prime ore del mattino, previa comunicazione al Comune da trasmettere almeno cinque giorni prima, attuando le modalità di cui ai commi 9 e 10 della stessa Legge Regionale n.8/2005;
- La bruciatura della vegetazione e dei residui colturali deve essere praticata riunita in cumuli, ovvero tracciando, lungo tutto il perimetro del fondo interessato, una precesa o capezzagna o fascia parafuoco della larghezza di almeno 5 metri, elevata a 10 lungo i confini con superfici boscate e cespugliate, ivi compresa la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree o arbustive;
- Le stesse precauzioni vanno adottate anche nel caso in cui all'interno dei terreni interessati siano presenti piante sparse di alto fusto o fabbricati.



COMUNE DI CASTELBOTTACCIO

Provincia di Campobasso

2) Tutti gli operatori in agricoltura sono tenuti, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, ad adottare, immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di mietitura, ogni possibile intervento di salvaguardia (fascia parafuoco della larghezza di almeno 5 metri, elevata a 10 lungo i confini con superfici boscate e cespugliate, ivi compresa la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree o arbustive, interrimento di erba secca, arbusti e residui di vegetazione).

3) Tutti i proprietari di appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, dovranno curare la perfetta manutenzione dei loro fondi evitando il proliferarsi di vegetazione, rovi, sterpaglie ed erbacce, che possono costituire pericolo di incendi, e devono provvedere, altresì, alla tempestiva rimozione dei suddetti materiali vegetali in prossimità di strade pubbliche e private, di fabbricati, di impianti, di infrastrutture, di lotti interclusi e di confini di proprietà.

4) La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Castelbottaccio;

I trasgressori saranno puniti mediante l'applicazione delle sanzioni amministrative, civili e penali previsti dalla normativa vigente in materia.

Copia della presente ordinanza è trasmessa alle Forze dell'Ordine ed alle altre Autorità competenti, che cureranno la sorveglianza per l'esatto adempimento della stessa.

Nel contempo, facendo appello alla responsabilità ed al buon senso civico,

INVITA

I cittadini ad astenersi dal compiere qualsiasi atto che potrebbe causare incendi ed a comunicare tempestivamente al Comune ogni notizia relativa ad eventuali fuochi o focolai che interessino zone boscate o rimboschite;

Ai sensi dell'art. 3 - 4° comma - della Legge n. 241 del 07.08.1990, avverso il presente provvedimento, nei modi e termini di legge, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, in via amministrativa, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale, in via giurisdizionale.

IL SINDACO
Dott. Nicola Marrone